



COMUNE DI CONDRÒ

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PREMESSA

Bilancio Armonizzato

Il Bilancio 2018 è redatto secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 ed è stato codificato secondo il piano dei conti finanziario.

E' opportuno precisare che :

Le **Entrate** ... sono classificate in:

- a) **Titoli**, secondo la fonte di provenienza
- b) **Tipologie**, in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza
- c) **Categorie**, in base all'oggetto dell'entrata, nell'ambito della tipologia di appartenenza I **capitoli** costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione

Le **Spese**... sono classificate in:

- a) **Missioni**, individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari e politiche pubbliche settoriali; sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli articolo 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato
- b) **Programmi**, individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici; il programma è raccordato alla codifica COFOG; la realizzazione dei programmi è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa
- c) **Macroaggregati**, articolazioni dei PROGRAMMI secondo la natura economica della SPESA

Per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa" al bilancio di previsione 2018/20120 , un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del " Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" ; ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione , presentata dalla Giunta Comunale all'Organo Consiliare, si ritiene necessario illustrare i seguenti contenuti:

Entrate tributarie:

Le risorse tributarie principali sono costituite dalle seguenti imposte e tasse:

- ✓ IUC , introdotta dalla legge di stabilità 2014 e articolata nelle tre componenti : IMU, TASI e TARI;
- ✓ Imposta pubblicità e pubbliche affissioni
- ✓ TOSAP
- ✓ Addizionale IRPEF

La legge di stabilità 2018 , in fase di approvazione, per l'anno corrente ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto a quanto applicato per l'esercizio 2016, con eccezione delle tariffe TARI che devono coprire interamente il costo del servizio.

IMU

Sul gettito 2018 influisce la diminuzione della quota trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del Fondo di solidarietà Comunale (FSC)

L'importo è stato iscritto in entrata nel bilancio 2018 .

TASI

La TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili .

Il tributo, gravante sul possesso o sulla detenzione di fabbricati nel Comune di Condò, per l'anno 2018 , presenta un gettito stimato pari ad € 33.500,00

Come di seguito indicato:

Al fine di assicurare la copertura delle spese correnti dei servizi relativi ai servizi indivisibili quali :

- Illuminazione pubblica	30.000,00
- Manutenzione pubblica illuminazione	2.000,00
- Manutenzione strade e piazze	2.000,00

E' risultato necessario confermare le vigenti aliquote TASI per le fattispecie ancora oggetto di imposizione.

TARI

La TARI – Tassa rifiuti- è destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'importo della TARI dovuta è correlato alla superficie degli immobili occupati nonché commisurato alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie , in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Il gettito complessivo è finalizzato a coprire tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario del servizio gestione rifiuti.

All'importo della TARI è aggiunta la percentuale a titolo di tributo Ambientale provinciale a favore della Provincia di Messina oggi Città metropolitana (5%).

Imposta Pubblicità /Pubbliche affissioni e TOSAP

La misura delle aliquote e tariffe vigenti per l'anno 2017 sono state confermate anche per l'anno 2018.

Addizionale Comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF sarà confermata nella misura del 0,5%. Il gettito stimato è di € 20.000,00 tenuto conto delle risultanze degli esercizi precedenti e degli incassi riscontrati nell'esercizio 2017.

Entrate per trasferimenti correnti

Fondo di Solidarietà Comunale FSC

Il Fondo di Solidarietà Comunale è stato istituito, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio , dalla Legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 380 legge 228/2012) , a partire dall'esercizio 2014.

Per l'anno 2018 , i criteri di riparto sono stati comunicati in via provvisoria dal Ministero dell'Interno in data 30/11/2017 e tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di

Conferenza Stato – Citta ed Autonomie Locali nella seduta del 23/11/2017. L'importo provvisorio ammonta ad € 104.921,44.

Trasferimenti Regionali di parte corrente

I trasferimenti regionali iscritti in bilancio sono stati confermati per lo stesso importo dell'anno 2017.

Entrate extratributarie:

Riguardo alle entrate extratributarie, gli stanziamenti stimati per l'esercizio 2018 si articolano nelle seguenti tipologie:

- ✓ **Entrate da vendita ed erogazione servizi**, la voce più consistente riguarda il Servizio Idrico integrato .

- ✓ **Proventi dalla gestione dei beni**, di cui le voci più rilevanti sono costituite da:

€ 3.000,00 proventi illuminazione privata sepoltura.

Entrate in conto capitale:

In riferimento alle entrate in conto capitale si precisa che le stesse vengono interamente destinate al finanziamento delle spese di investimento.

Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Fondo pluriennale vincolato

Il bilancio 2018-2020 secondo i nuovi schemi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011, esso è codificato secondo il piano dei conti integrato ed include la nuova posta contabile che abbiamo visto per la prima volta in seguito al riaccertamento straordinario anno 2015: il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il fondo pluriennale da iscrivere nel bilancio 2018/2020 sarà determinato in seguito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. L'importo del Fondo Pluriennale da iscrivere in bilancio sarà recepito e formalizzato con variazione di bilancio nel corso dell'esercizio 2018.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva previsto in bilancio nella missione "Fondi e Accantonamenti" all'interno del programma "Fondo di riserva" è stato determinato nella misura dello 0,45% del totale delle

spese correnti inizialmente previste in bilancio , ai sensi del comma 2 ter art. 166 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Ai sensi della normativa dettata dall'art. 46 del D.lgs. 115/2011, il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità dovrà essere effettuato mediante le formule previste dall'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria;

la disciplina è contenuta nel punto 3.3. del principio e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al principio stesso.

Nella fattispecie le entrate di difficile esigibilità sono le sanzioni per violazioni del codice della strada e le entrate derivanti da procedure di accertamento sui tributi locali.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'ammontare del fondo deve essere valutato in sede di previsione, monitorato in sede di assestamento e definitivamente quantificato in sede di rendiconto di gestione.

I Crediti esclusi dal calcolo previsti dalla normativa:

- 1) Crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- 2) Crediti assistiti da fidejussione;
- 3) Entrate tributarie che sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7 sono accertate per cassa;
- 4) Entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate

Il Legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

- a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;
- b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

In conformità a quanto previsto dal comma 509 dell'art. 1 della Legge 190/2014 , è stanziata a bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento pari al 75% per l'anno 2018 , una percentuale pari all' 85% per l'esercizio 2019 e pari al 95% per l'annualità 2020.

A tal fine nel bilancio di previsione è stata stanziata un'apposita posta contabile denominata "Fondo Crediti di dubbia esigibilità" il cui importo è stato calcolato secondo il metodo A (media semplice).

Il metodo calcolo della media semplice prende a riferimento per il quinquennio 2012/2016 i seguenti dati:

Periodo 2012 -2016

incassi di competenza + incassi c/residui

Accertamenti di competenza

Esercizio 2016

incassi di competenza

Accertamenti di competenza

In relazione al nostro Ente le categorie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono le seguenti:

- 1) Riscossioni I.C.I. su accertamenti ed evasioni
- 2) Proventi acquedotto
- 3) TIA/TARES/TARI

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: é il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
 - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
 - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile e' attendibile se e' scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
 - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
 - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da

evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Pareggio di bilancio (art. 1 comma 712 legge di stabilità 2016).

Con la legge di stabilità n. 208/15 , a decorrere dal 2016 l'Ente non è più soggetto al patto di stabilità bensì al pareggio di bilancio . La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono

quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.. Il bilancio 2018 è stato redatto nel rispetto dei vincoli sopra evidenziati come si evince dal “ Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica” allegato al bilancio di previsione.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale;

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

La quantificazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 risulta pari ad € 397.137,90. Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata. Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

1) A.T.O.	0,220%
2) PELORITANI S.P.A	0,500%
3) SO.GE.PA.T.	0,250%
4) TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile A.R.L.	6,670%

Il Resp. Area Economico Finanziaria

(Rag. Carmelo Arico')